

## **CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

**PROC. CS19/23**

### **Sentenza n. 1/24**

pronunziata l'anno 2024, il giorno 16 del mese di febbraio, in collegamento da remoto tramite *Google Meet*, dalla Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Raffaele Potenza Presidente f.f. e relatore

Cons. Carlo Schilardi Componente

Cons. Giulio Veltri Componente

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano,

sul reclamo in appello proc. CS 19/23 presentato dal Sig. Giacomo Gianelli avverso la decisione del Giudice Unico del 8/10/23;

### **FATTO**

Il reclamo in esame espone quanto segue.

1.-In data 10/9/2023, il sig. Giacomo Gianelli (concorrente conduttore licenziato, n. 371831 partecipava (col n. 33) alla quarta gara del Campionato Italiano Trial 4x4 (CIT4x4) by F.I.F. tenutasi in data 10/09/2023 presso San Severino Marche.

1.1.-A fine gara presentava reclamo per la sostenuta non conformità Tecnica, al Regolamento del campionato, della vettura numero 38 categoria "Modified" dell'equipaggio Toselli Mario/Toselli Umberto in ragione di alcune lavorazioni di rinforzo apportate alle traverse anteriore e posteriore del telaio portante della vettura del medesimo equipaggio (numero 38) ed indicate in :

-Taglio dello scatolato della traversa anteriore originale tra i longheroni del telaio, rinforzo della stessa mediante inserimento di una barra di metallo passante tra i longheroni del telaio e saldata internamente per tutta la lunghezza allo scatolato della traversa originale, richiusura della traversa originale mediante risaldatura dello scatolato (ALL. A,B,C,D);

-Eliminazione della traversa posteriore originale tra i longheroni del telaio (di diametro pari a 49,5mm) e sostituzione della stessa con un tubo più spesso in

acciaio sagomato di diametro 59mm, saldatura di due piastre di rinforzo di dimensioni approssimative 30x15mm e spessore 3mm su entrambi i lati interni dei longheroni del telaio per rinforzo della base di appoggio della traversa posteriore modificata (ALL. E,F,G,H

1.2-A seguito del reclamo sia la vettura numero 38 che la numero 33 del ricorrente, venivano fermate a fine gara per essere sottoposte a verifica tecnica , la quale avveniva successivamente (n data 30/9/2023 )presso un'autofficina sita nei dintorni di San Severino Marche alla presenza del Giudice Unico (Sig. Alessandro Cavandoli), del verificatore Tecnico ( Sig. Michele Spagnolo )e di un rappresentante del club organizzatore della quarta gara di campionato (Sig. Mauro Rocci).

1.3.-Ad esito della verifica la vettura numero 38 del concorrente Toselli/Toselli era valutata dal Verificatore Tecnico “non conforme” mentre la vettura numero 33 del ricorrente è stata valuta “conforme”.

2. In data 8/10/2023 in occasione della quinta ed ultima gara di Campionato di cui si tratta, il Giudice Unico informava verbalmente il concorrente Giannelli dell'accoglimento del menzionato reclamo contro la vettura n. 38, restituendo contestualmente la cauzione di 350 euro versata al momento del reclamo senza specificare i provvedimenti sanzionatori conseguentemente adottati nei confronti, del concorrente Toselli/Toselli; tuttavia questi risultavano dal provvedimento del giudice (n. 1 del 30 9 2023, e consistevano nell'ammonizione al rispetto del regolamento) . Sul punto il Giannelli rivolgeva al giudice una domanda in tal senso, alla quale l'interrogato rispondeva però negativamente affermando che era stata erogata una sanzione differente dall'esclusione, che il reclamante riteneva invece dovesse essere applicata.

2.1.-Subito dopo il Giannelli informava il giudice unico del preavviso di appello ex art. 215 RSN depositando a mani del medesimo G.U. una copia dell'atto che tuttavia Il Giudice Unico rifiutava di accettare, consegnandogli per contro un atto di rifiuto dell'iscrizione alla cennata quinta ed ultima gara; il provvedimento, viene riferito essere basato su un comportamento antisportivo e tendenzioso dell'istante nei confronti di altro concorrente e dell'organizzatore , tenuto nel corso della gara precedente.

3.-In forza di tale esclusione, la classifica generale del Campionato Italiano che prima della quinta ed ultima prova vedeva l'equipaggio numero 38 Toselli/Toselli collocato al primo posto e al secondo posto il reclamante Giannelli , si consolidava in tal senso. L'interessato ha proposto l'appello oggi in trattazione, adducendo motivi riassumibili come segue:

a-La partecipazione alla prova della vettura condotta dall'equipaggio n. 38, contrasta col regolamento tecnico (RT) del Campionato Italiano Trial 4x4 by F.I.F. per la

categoria Modified, che, all'art. 3.3., vieta espressamente lo spostamento o la modifica della traversa anteriore e della traversa posteriore del telaio, prescrivendo che i longheroni del telaio devono essere mantenuti come forma, lunghezza, larghezza e altezza e costruzione nell'assetto originale. Le traverse anteriore e posteriore non possono essere rimosse o modificate tra i longheroni, mentre le altre traverse possono essere modificate.

b-La natura delle prove del campionato di trial rende decisiva la capacità strutturale dei mezzi di superare ostacoli di vario genere predisposti dagli organizzatori sicchè è evidente che il rinforzo delle parti strutturali, di cui il regolamento prescrive la conservazione (quali le traverse anteriore e posteriore del telaio) determina vantaggi sia nella capacità di superamento degli ostacoli che nell'affidabilità generale della vettura modificata durante ogni del campionato che si svolga con dette modifiche;

c- Nel caso in esame quest'ultime debbono essere ascritte alla categoria delle **"lavorazioni"** definite dal RSN come *"Variazioni della geometria o delle proprietà fisiche del componente"* che comportano un **"vantaggio"** ovvero, sempre per definizione del RSN, un *"incremento delle prestazioni della vettura o diminuzione dei costi di gestione"*. L'art 128 del citato regolamento infatti, rubricato "Rispetto dei Regolamenti Tecnici", stabilisce che in caso di non conformità tecnica la sanzione debba essere comminata in base ad un criterio di proporzionalità in funzione della categoria della non conformità e individua tre ipotesi di non conformità denominate A,B e C. Quest'ultima, indica specificamente le difformità dovute a lavorazioni o altre operazioni eseguite scientemente, indipendentemente dal fatto che comportino vantaggi e dispone in conseguenza la esclusione della vettura. Poiché risulterebbe evidente che le modifiche apportate alla vettura numero 38 ricadono pienamente nella richiamata casistica, la sanzione da applicare era la esclusione dalla classifica, con proposta di deferimento alla Procura Federale, prevista dall'art. 227.10 lett f del RSN, nel rispetto del citato art. 128.

d-Nonostante ciò, il provvedimento emesso dal Giudice Unico Cavandoli a seguito dell'accoglimento del reclamo del 10/9/2023 non reca alcuna esclusione, meritando in conclusione, il richiesto annullamento.

4.- Si è costituita nel giudizio la Procura federale, che in memoria ha :  
sottolineato l'accoglimento del reclamo verbale,  
rilevato il motivo di ricorso sulla ritenuta erroneità della sanzione conseguentemente irrogata;  
evidenziato il rifiuto del giudice di gara di accettare il preavviso di appello;  
richiamato la restituzione della tassa di reclamo;  
preso atto della carenza in atti della chiusura della procedura inerente la sanzione delle modifiche contestate;  
sostenuto, sulla base del CTN, il contrasto solo parziale di queste con la normativa, atteso che nessun vantaggio sarebbe dalle stesse derivato al concorrente interessato;

rilevato la carenza di comunicazione delle ragioni della decisione impugnata, con conseguente genericità delle censure sulle modifiche;  
concluso per il rigetto del ricorso , con restituzione della cauzione, salvo il deferimento in materia di mancato sanzionamento delle modifiche risultate irregolari.

5.-All'udienza dell'12/12/2023 , fissata per la discussione dell'appello, con ordinanza (n.4 dell'1.12.2023) sono stati ordinati alcuni incumbenti (integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati al ricorso (equipaggio Toselli) e relazione del commissario Spagnuolo).

I controinteressati hanno controdedotto con memoria del 18.1.2024, contrastando la tesi dell'appellante e sostenendo con diffuse argomentazioni tecniche la legittimità delle modifiche adottate , anche in relazione ai criteri fissati dal citato art. 128 con riguardo alla tipologia delle lavorazioni effettuate.

6- L'appello è stato infine rimesso all'udienza odierna.

## **DIRITTO**

1.-Occorrono alcune precisazioni preliminari sull'oggetto del giudizio.

a-Dall'esame dei motivi dell'appello emerge in tutta chiarezza che essi sono rivolti contro il provvedimento gravato , non con riferimento alla esclusione dell'appellante dalla quinta ed ultima gara (successiva a quella cui si riferiscono i fatti di causa), bensì contro la mancata esclusione dalla classifica dell'equipaggio la cui vettura ha palesato, nella predetta gara precedente , le difformità contestate dal provvedimento del giudice unico.

b- Parimenti sul piano processuale, nella specie è priva di rilievo l' inappellabilità del provvedimento del giudice unico che , invero, viene proclamata nel provvedimento oggi sottoposto al collegio, trattandosi di ricorso che non censura una sanzione del giudice unico bensì una mancata esclusione di concorrente avversario per le ragioni in fatto richiamate. Peraltro la sostenuta inappellabilità non potrebbe mai travalicare la facoltà di impugnare il provvedimento innanzi alla Corte federale, ai sensi del Codice di giustizia sportiva.

2- Nel merito, il provvedimento del giudice è censurato per non aver disposto l'esclusione dei controinteressati (equipaggio Toselli) dalla classifica generale, in ragione delle modifiche adottate sul veicolo degli stessi e che risulterebbero in contrasto con l'art. 128 del RSN. L'appello è meritevole di accoglimento.

2.1- I motivi svolti dal Gianelli sono sostenuti i da diffuse argomentazioni sulla natura illecita delle modifiche apportate, in quanto recanti vantaggi alla competitività, e comportano dirimere la questione della natura delle modifiche stesse

, in rapporto alla casistica formulata dall'art. 128 ed alla conseguente tipologia della sanzione adottabile nella forma della esclusione dalla classifica.

Il ricorrente si richiama al punto 3.3.(RT) del Campionato Italiano Trial 4x4 by F.I.F. per la categoria Modified, ove precisa che *“I longheroni del telaio devono essere mantenuti\_ come forma, lunghezza, larghezza e altezza e costruzione all'originale. Le traverse anteriore e posteriore non possono essere rimosse o modificate tra i longheroni, mentre le altre traverse possono essere modificate.”*

Sul punto controverso non può che muoversi dalla relazione del commissario Spagnuolo, acquisita in forza dell'ordinanza istruttoria. Pur avendo il verificatore preso in esame le modifiche apportate ad entrambe le vetture, viene qui in rilievo solo la vettura del reclamato (n. 38) e non quella del reclamante, in questa sede non contestata.

Sulla prima il verificatore ha osservato che il concorrente n.38 *“ha eseguito una riparazione con apporto di materiale saldatura per evitare danni al radiatore sopra alla traversa ancorato. La traversa restava nella sua posizione”*, con eccesso di saldature e difformità visiva dalla traversa originale.

Resta quindi anzitutto fuori dalla controversia, in fatto ed in diritto, ogni ipotesi di modifica della posizione delle traverse, trattandosi invece di stabilire se l'apporto di saldature non esistenti in origine ha costituito una lavorazione non consentita dall'art. 128 del RSN, Quest'ultimo prevede tre categorie di interventi, diversamente sanzionati : A, B e C. ; solo per la terza categoria è comminata l'esclusione .

Osserva il collegio che la lavorazione realizzata come sopra descritta non risulta assolutamente inseribile nelle prime due categorie della norma (A e B), che si riferiscono entrambe a non conformità dovute ad errori di montaggio ; entrambe le ipotesi danno un certo rilievo ad eventuali vantaggi e violazione delle norme di sicurezza.

2,2.- A differente conclusione deve invece pervenirsi leggendo la descrizione della categoria C, che si riferisce ad ogni altra operazione indipendentemente dalla ipotesi che comporti o meno vantaggi. Qui la norma non solo è l'unica delle tre applicabili alla fattispecie ma richiede unicamente la consapevolezza della lavorazione (*“scientemente”*), che del resto è pacificamente ammessa dal controinteressato e confermata dal verificatore e che specularmente esclude l'applicazione delle ipotesi A e B .

Nel caso in esame , l'indipendenza da eventuale vantaggio, sancita dalla lett. C unitamente alla mancanza di ogni altro criterio di valutazione ed infine il carattere residuale della norma non lasciano al giudice margini di apprezzamento sulla portata e le conseguenze della lavorazione , che comporta dunque la esclusione. Nè in

contrario può argomentarsi che si è trattato di una riparazione , del tutto lecita , perché tale lavorazione non determina una difformità tecnica , bensì tende al ripristino della conformità.

Sostanzialmente l'art. 128 lett C. si preoccupa di prevenire ogni altra ipotesi di non conformità al regolamento tecnico diversa dagli errori, assumendo quindi l'infrazione un carattere marcatamente oggettivo, probabilmente nell'intento di evitare che sfuggano al controllo lavorazioni spesso estremamente articolate e complesse il cui giudizio di conformità risulti particolarmente arduo, trattando con minor severità solo i comportamenti consistenti involontari errori di montaggio .

Nonostante quindi la traversa coinvolta nella lavorazione (aumento di saldature ) non sia stata oggetto di misure in contrasto con le norme dell'invocato art. 3..3. del regolamento di campionato, tuttavia essa si pone in contrasto col Regolamento sportivo nazionale ove tende ad assicurare la conformità tecnica delle lavorazioni, nei termini sopra indicati e avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla classifica.

Tale sanzione , infine, viene irrogata nel rispetto del principio di proporzionalità (ex art. 128 primo comma RSN), in considerazione della tenue entità delle opere sanzionate dalla normativa e pertanto con esclusione del deferimento pur aggiunto dalla disposizione di cui alla lettera C

### **PQM**

Accoglie l'appello e per l'effetto annulla la decisione impugnata e commina all'equipaggio n. 38 Mario Toselli (Conc.) - Umberto Toselli (Nav.) la sanzione della esclusione dalla classifica, con i conseguenti effetti sulla stessa.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Concede 10 giorni per il deposito delle motivazioni.

Così deciso, in videoconferenza, il 16.02.2024

Il Presidente e Relatore

